

Salva

[Accedi](#)[REGISTRATI](#)

Condividi



LEGGI E NORMATIVE ITALIA

Procura generale: opportunità e limiti di efficacia

PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE

[Francesco Frigieri](#)

27 Aprile 2020

Tempo di lettura: **3 min**

Nella circolazione del patrimonio, quali sono le sorti della procura in caso di incapacità? Il Tribunale di Novara è approdato a una soluzione che avvalorava l'orientamento più rigoroso, affermando l'estinzione implicita della procura

Capita molto spesso che genitori anziani conferiscano al figlio o ai figli una **procura atta a compiere atti** di acquisto e vendita, nonché gestione dei loro beni, soprattutto immobili, a volte, anche solo per utilità pratiche (esempio evitare spostamenti per partecipare ai relativi atti notarili).

Questo sito usa cookie (sia cookie tecnici sia cookie analitici e di profilazione di terze parti), per fornirti una migliore esperienza di navigazione e per fornire pubblicità personalizzata. Continuando a navigare, chiudendo questo banner ne accetti l'utilizzo; per negare il consenso si rinvia all'informativa estesa.

[Ok](#) [Scopri di più](#)

Salva



Condividi



Com'è noto, la procura non è altro che un atto con il quale il mandante o rappresentato, nell'esempio, il genitore, conferisce delega al mandatario o rappresentante (nell'esempio figlio o figli) di compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante o rappresentato.

Può assumere la natura di **procura generale**, quando si riferisce a più atti o affari, ovvero di **procura speciale**, quando si riferisce a un determinato o specifico atto o affare.

Non è necessaria la forma scritta, salvo che l'atto da compiere, ad esempio, la compravendita di immobile, non richieda la forma scritta. Infatti, l'art. 1392 del codice civile precisa che "la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere".

In questo contesto, è facile cogliere le **opportunità** che tale strumento offre, vale a dire, quello di demandare tutta la parte dispositiva ed esecutiva a un terzo, ma anche quello di decidere, ora per allora, l'opportunità di compiere atti dispositivi o di trasferimento del proprio patrimonio, formalizzando in anticipo, una volontà, da manifestarsi in futuro, nei limiti di efficacia della procura stessa.

La procura, infatti, si estingue per lo più per rinuncia da parte del mandatario o rappresentante, ma anche per revoca o per morte del mandante o rappresentato. Questi appena richiamati sono i casi classici di **estinzione**, ma molto spesso, il mandante o rappresentato, specie se, nell'esempio sopra richiamato, è il genitore anziano, può accadere che questi diventi incapace.

Quali sono, quindi, le sorti della procura in caso di incapacità?

La norma di riferimento è sicuramente l'articolo 1722 del codice civile, dove al n.4 prevede espressamente l'estinzione del mandato per il sopraggiungere di una pronuncia di interdizione o inabilitazione, ossia nei casi in cui lo stato di incapacità legale può rivelarsi totale o parziale per cui si renda necessaria la nomina di un tutore o curatore che tuteli l'interdetto o inabilitato.

Nulla è precisato dalla norma per quei casi, meno gravi, ove lo stato di incapacità, sia naturale, ossia molto meno grave e vi siano, tuttavia, i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno.

Casi di questo tipo, possono verificarsi quando il grado di infermità corrisponda a una menomazione fisica o psichica per cui la persona non sia idonea a provvedere, anche temporaneamente, ai propri interessi.

Per quest'ultima fattispecie, la giurisprudenza ha evidenziato **orientamenti contrapposti**, mentre da ultimo il **Tribunale di Novara** (Decreto 4.8.2016), è approdato a una soluzione che avvalorava l'orientamento più rigoroso affermando l'**estinzione implicita della procura**.

Nell'affermare, infatti, che deve ritenersi giuridicamente ammissibile la nomina di un amministratore di sostegno di colui che si è precedentemente occupato dell'amministrando in forza di una procura volontaria e generale, non fa altro che implicitamente affermare l'estinzione della procura anticipata e l'opportunità di dare seguito alla fiducia riposta in precedenza dal mandante o rappresentato, al nominato mandatario o rappresentante.

Infatti, nella sentenza sopra richiamata, si precisa che la nomina dell'amministratore di sostegno nella persona del procuratore in precedenza nominato, conferisce allo stesso la qualità di pubblico ufficiale con la finalità di

Questo sito usa cookie (sia cookie tecnici sia cookie analitici e di profilazione di terze parti), per fornirti una migliore esperienza di navigazione e per fornire pubblicità personalizzata. Continuando a navigare, chiudendo questo banner ne accetti l'utilizzo; per negare il consenso si rinvia all'informativa estesa.

Ok Scopri di più

Salva



Condividi



In conclusione, se da un lato, sottesa a una procura in tempi di piena capacità, esiste una evidente **fiducia** da parte del mandante o rappresentato (esempio del genitore) verso un mandatario o rappresentante (esempio figlio o figli), dall'altro lato, questa stessa fiducia, può essere valutata ai fini della nomina a amministratore di sostegno, in modo da istituzionalizzarsi attraverso la nomina del precedente procuratore, il quale si atterrà all'autorizzazione del giudice tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da compiersi nell'interesse del beneficiario sottoposto a tutela.

In pratica mentre prima il figlio poteva compiere tutti gli atti senza controllo, al verificarsi di uno stato di incapacità naturale, potrà essere nominato come amministratore di sostegno, ma eserciterà i poteri rapportandosi al giudice tutelare.



Francesco Frigieri

Da oltre vent'anni assiste clienti nei contenziosi per eredità e successioni, ma anche per pianificare in modo strategico gli avvicendamenti proprietari all'interno della famiglia e dell'azienda, cercando di condividere gli obiettivi di tutte le parti coinvolte. Di recente ha acquisito la certificazione di Law Business Coach e ha fondato il network www.patrimoniatest.it, al fine di studiare e applicare anche forme di tutela patrimoniale innovative, con l'aiuto di esperti della finanza.

Il presente articolo costituisce e riflette un'opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.

WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall'osservare le indicazioni ivi rappresentate.

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU:

[LEGGI E NORMATIVE](#)

[ITALIA](#)

PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE

Ti interessa *questa tematica?*

OSCAR CERINI

BANCA MEDIOLANUM

📍 CAVRIANA

LUCIANA LANCIA

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS

📍 PADENGHE SUL GARDA

SCRIVI AI NOSTRI ESPERTI

Questo sito usa cookie (sia cookie tecnici sia cookie analitici e di profilazione di terze parti), per fornirti una migliore esperienza di navigazione e per fornire pubblicità personalizzata. Continuando a navigare, chiudendo questo banner ne accetti l'utilizzo; per negare il consenso si rinvia all'informativa estesa.

Ok Scopri di più

<p>Salva</p> <p>✓</p> <p>🔖</p> <p>Condividi</p> <p>✉</p> <p>f</p> <p>🐦</p> <p>in</p> <p>📌</p>	<p>LEGGI E NORMATIVE</p> <p><u>La fiscalità delle liberalità ai tempi del coronavirus</u></p> <p><u>Alessandro Foti</u></p>	17 APRILE 2020	🔖
	<p>LEGGI E NORMATIVE</p> <p><u>Manuale per riconoscere e difendersi dalle fake news</u></p> <p><u>Maddalena Liccione</u></p>	16 APRILE 2020	🔖
	<p>LEGGI E NORMATIVE</p> <p><u>DI liquidità: il governo amplia il perimetro del golden power</u></p> <p><u>Alessandro Montinari</u></p>	9 APRILE 2020	🔖
	<p>LEGGI E NORMATIVE</p> <p><u>Il (discutibile) tempismo di Consob su Mifid2</u></p> <p><u>Luca Zitiello</u></p>	9 APRILE 2020	🔖

ALTRI ARTICOLI SU "Italia"

<p>ITALIA</p> <p><u>Covid-19: un rebus per i bilanci delle imprese</u></p> <p><u>Giorgia Pacione Di Bello</u></p>	27 APRILE 2020	🔖
<p>ITALIA</p> <p><u>Debito pubblico, Standard & Poor's conferma rating Italia</u></p> <p><u>Teresa Scarale</u></p>	24 APRILE 2020	🔖
<p>ITALIA</p> <p><u>Dal sushi al caciocavallo, ecco i bond della crisi</u></p> <p><u>Rita Annunziata</u></p>	24 APRILE 2020	🔖
<p>ITALIA</p> <p><u>Open banking: il 60% delle banche è positiva</u></p> <p><u>Redazione We Wealth</u></p>	24 APRILE 2020	🔖

PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE


[Home](#)
[Financial Advisor Club](#)
[Chi siamo](#)
[Magazine](#)

Questo sito usa cookie (sia cookie tecnici sia cookie analitici e di profilazione di terze parti), per fornirti una migliore esperienza di navigazione e per fornire pubblicità personalizzata. Continuando a navigare, chiudendo questo banner ne accetti l'utilizzo; per negare il consenso si rinvia all'informativa estesa.

Ok Scopri di più

Salva

✓

🔖

Condividi

✉

fb

🐦

in

📌

Outlook

[Faq](#)

Food for Thought

[Servizi Consulenti Finanziari](#)

A talk to

Partner di:

Iscriviti alla newsletter

REGISTRATI

es of Wealth S.r.l. Via Aurelio Saffi, 34 - 20134 Milano - P.I. 10136740965 - Capitale sociale: Euro 41.129,00 i.v.

PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE

Questo sito usa cookie (sia cookie tecnici sia cookie analitici e di profilazione di terze parti), per fornirti una migliore esperienza di navigazione e per fornire pubblicità personalizzata. Continuando a navigare, chiudendo questo banner ne accetti l'utilizzo; per negare il consenso si rinvia all'informativa estesa.

Ok Scopri di più